



Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 125 del 29/12/2022

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DALL'ENTE AL 31 DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA", E SS.MM.II.

L' anno 2022 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 08:30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, presieduto da Fausto Turbanti nella sua qualità di Presidente Del Consiglio e così composto:

Presenti alla votazione:

Nome	P	A	Nome	P	A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO	X		VITALE LUCA	X	
TURBANTI FAUSTO	X		GABBRIELLI AMEDEO	X	
PETTRONE ANGELO		X	BARTALUCCI MANUELE (GM)	X	
CIUCCHI FRANCESCA	X		PIZZUTI VALERIO	X	
MINACCI CARLA	X		CULICCHI LEONARDO	X	
VASELLINI ANDREA	X		BARTOLINI DAVIDE	X	
CERBONI GIACOMO	X		CIRILLO CIRO		X
PACELLA COSIMO	X		BARTALUCCI MANUELE (PD)		X
BRAGAGLIA ALESSANDRO	X		ROSINI STEFANO	X	
BALDI LUDOVICO	X		BERNARDINI RITA		X
PIERACCINI ALFIERO	X		BUGGIANI CECILIA	X	
VANELLI ERIKA		X	CAPONE GABRIELLA		X
GUIDONI ANDREA	X		DE MARTIS CARLO		X
BACCETTI SIMONETTA		X	DEL SANTO MARILENA	X	
SERRA PAOLO		X	GORI GIACOMO	X	
PEPI FRANCESCA	X		GAVIANO AMELIA		X
MANZO ANNALISA	X				

CONSIGLIERI ASSEGNATI: 33

PRESENTI: 23

ASSENTI: 10

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Dott. Simone Cucinotta.

Scrutatori: Buggiani Cecilia Vanelli Erika, Gaviano Amelia.

Il Presidente Del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), approvato in attuazione della Legge 124/2015 (“Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”); - il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”);

- l’art. 1, comma da 721 a 724, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha modificato alcune disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RICHIAMATO l’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 che disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ove si prevede: «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...] 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. [...] 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. [...]»;

RILEVATO che, ai sensi del T.U.S.P. (art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P. ovvero per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del T.U.S.P., sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO atto che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. f), del T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» e che una società si considera partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società e partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico;
- la nozione di società a controllo pubblico risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del T.U.S.P.;
- le partecipazioni indirette da considerare ai fini della razionalizzazione, riguardano le società partecipate mediante una società diretta controllata;

RICHIAMATI i propri precedenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 29/09/2017 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che dovevano essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 28/12/2018 con la quale sono stati approvati gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al citato atto n. 119/2017 e la razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2017, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., prevedendo quanto segue:

- (a) confermare per RAMA S.p.A. il mantenimento della partecipazione societaria con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento consistenti nella riduzione dei costi degli organi sociali e revisione e valorizzazione, previo idoneo studio di fattibilità, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale;
- (b) dare atto che riguardo alle società:
 - 1) Marina di San Rocco S.p.A.; con determinazione n. 2441/2018 era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria;
 - 2) FIDI Toscana S.p.A.; dismissione mediante liquidazione della quota societaria a seguito di azione di recesso dalla società, ex art. 2437 e ss. codice civile, tramite prosecuzione dell'iter per l'esercizio del recesso con pec in data 24/07/2018 prot. n. 106932 e prot. n. 107224 e successiva pec prot. n. 175902/2018;
 - 3) Grosseto Sviluppo S.p.A.; la procedura di liquidazione della società (iter avviato) si potrà completare con l'azione di razionalizzazione mediante la distribuzione ai soci dell'equivalente delle risorse residue dalle operazioni di chiusura e la cancellazione dal registro delle Imprese della Società. Si rende, pertanto, necessario attendere il termine della procedura di liquidazione;
 - 4) Co.s.ec.a. s.r.l.; la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, è proseguito con la definizione di due contenziosi in essere con Agenzia delle Entrate e INAIL e presentazione da parte del liquidatore dello stato definitivo della liquidazione. Il piano liquidatorio è stato approvato dai soci in sede assembleare di approvazione del bilancio 2018;
 - 5) Mattatoi di Maremma s.r.l.; nel corso della procedura di liquidazione della società in data 11/06/2018 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione al Registro Imprese e, a seguito dell'acquisizione del certificato di non opposizione rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, in data 31/10/2018 è stato disposto il versamento al Comune di Grosseto del riparto finale previsto dal Bilancio finale di Liquidazione e, successivamente, la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno con iscrizione del 13/12/2018 (come comunicato al prot. n. 1708 del 04/01/2019);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 16/12/2019 con la quale sono stati approvati gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al citato atto n. 119/2017 (ex art. 24 T.U.S.P.) e gli esiti della revisione periodica alla data del 31/12/2017 (ex art. 20 T.U.S.P.), approvato con atto n. 170/2018, nonchè è stata approvata la razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2018 (ex art. 20 T.U.S.P.) prevedendo quanto segue:

1. RAMA S.p.A., conferma del mantenimento della partecipazione societaria con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento consistenti nella riduzione dei costi degli organi sociali e revisione e valorizzazione, previo idoneo studio di fattibilità, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale con riferimento alla documentazione prodotta dalla società;
2. Marina di San Rocco S.p.A.; con determinazione n. 2441/2018 era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria, ma che trattandosi di una società che nel triennio precedente alla ricognizione aveva prodotto un risultato d'esercizio medio in utile (anno 2013 - € 6.695,00, anno 2013 - € 23.888,00, anno 2013 - € 36.746,00, anno 2016 € 6.209,00 e anno 2017 € 20.067,00) trova applicazione il comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, introdotto con l'art. 1 comma 723 della Legge 30/12/2018 n. 145 per cui si potrà procedere con il procedimento entro il 31/12/2021;
3. Grosseto Sviluppo S.p.A. oggi Grosseto Sviluppo S.R.L. in liquidazione (atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T) il termine della procedura di liquidazione della società è

fissato al 31/12/2022. Si rende, pertanto, necessario attendere il termine della procedura di liquidazione;

4.Co.s.ec.a. s.r.l. in liquidazione la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, è proseguito con la definizione di due contenziosi in essere con Agenzia delle Entrate e INAIL e presentazione da parte del liquidatore dello stato definitivo della liquidazione. Il piano liquidatorio è stato approvato dai soci in sede assemblea di approvazione bilancio 2018;

5.FIDI Toscana S.p.A. dismissione mediante liquidazione della quota societaria a seguito di azione di recesso dalla società, ex art. 2437 e ss. codice civile, tramite prosecuzione dell'iter per l'esercizio del recesso con pec in data 24/07/2018 prot. n. 106932 e prot. n. 107224 e successiva pec prot. n. 175902/2018;

6.Mattatoi di Maremma s.r.l. nel corso della procedura di liquidazione della società in data 11/06/2018 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione al Registro Imprese, a seguito dell'acquisizione del certificato di non opposizione rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, in data 31/10/2018 è stato disposto il versamento del saldo al Comune di Grosseto del riparto finale ammontante a € 372.783,03 previsto dal Bilancio finale di Liquidazione, successivamente la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno con iscrizione del 13/12/2018 (come comunicato al prot. n. 1708 del 04/01/2019);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 21/12/2020 con la quale sono stati approvati gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al provvedimento n. 119/2017 (ex art. 24 T.U.S.P.), gli esiti della revisione periodica alla data del 31/12/2017 approvato con atto n. 170/2018 e gli esiti della revisione periodica alla data del 31/12/2018 (ex art. 20 T.U.S.P.) approvato con atto n. 137/2019, in tale atto consiliare è stata altresì approvata la razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2019 (ex art. 20 T.U.S.P.) prevedendo quanto segue:

1. Grosseto Fiere S.p.A., conferma del mantenimento della partecipazione societaria con azioni di razionalizzazione che dovranno concludersi entro il 30/06/2021: contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 lett. f), riduzione del numero dei componenti degli organi sociali (art. 20 lett.b), presentazione per la conseguente proposta di approvazione in Assemblea dei soci di un piano industriale di valorizzazione e risanamento aziendale che dimostri un cambio di strategia nella gestione della società, con conseguente ripianamento delle perdite di esercizio, prevedendone la attuazione della stessa azione entro il 30/06/2021
2. RAMA S.p.A., mantenimento della partecipazione societaria senza avviare qualsiasi azione di recesso dalla società fino alla conclusione del contenzioso per l'assegnazione della gara regionale e consentendo alla Società di intraprendere un ristoro integrale del debito bancario ed una corretta valorizzazione del patrimonio con le seguenti azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento mediante riduzione dei costi degli organi sociali e aggiornamento del piano di revisione e valorizzazione, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale e del piano di ristrutturazione del debito bancario da presentare all'Ente entro il 30/06/2021
3. Marina di San Rocco S.p.A., conferma delle determinazioni assunte con determinazione n. 2441/2018 con cui era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria, che, trattandosi di una società che rientra nella fattispecie per la quale trova applicazione il comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, introdotto con l'art. 1, comma 723, della Legge 30/12/2018 n. 145, si potrà procedere con l'azione entro il 31/12/2021
4. Grosseto Sviluppo S.p.A. oggi Grosseto Sviluppo s.r.l. in liquidazione (atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T), conferma riguardo al termine della procedura di liquidazione della società che è fissato al 31/12/2022

5. Co.s.ec.a. s.r.l. in liquidazione, conferma riguardo alla procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, con la conseguente completa liquidazione della società e della sua cessazione
 6. FIDI Toscana S.p.A., dare atto che si era concluso il procedimento di recesso dalla società, ex art. 2437 e ss. codice civile, avviato con pec in data 24/07/2018 prot. n. 0106932 e prot. n. 0107224 e successiva pec prot. 0175902/2018, con la liquidazione della quota azionaria dell'Ente nella compagine sociale per € 1.464,12 a titolo di controvalore per alienazione a Regione Toscana che era stato accertato nel Bilancio dell'Ente con determina dirigenziale n. 1774 del 17/09/2020
 7. Mattatoi di Maremma s.r.l.; dare atto che con lettera prot. n. 0001708 del 04/01/2019 il liquidatore aveva comunicato che in data 31/10/2018 era stato disposto il versamento del saldo al Comune di Grosseto del riparto finale ammontante a € 372.783,03 previsto dal Bilancio finale di Liquidazione e che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno con iscrizione del 13/12/2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 23/12/2021 con la quale sono stati approvati:
- 1) gli esiti della revisione periodica del Comune di Grosseto alla data del 31/12/2019 (ex art. 20 T.U.S.P.) deliberata con proprio atto n. 130 del 21/12/2020;
- la razionalizzazione periodica del Comune di Grosseto alla data del 31/12/2020, come dalla relazione tecnica del Dirigente del Settore competente in materia di partecipazioni societarie, contenente uno schema ed una tabella riepilogativa ed una scheda di dettaglio (sul modello predisposte dal Dipartimento del Tesoro), compilata nelle parti di rilievo riguardo alla revisione periodica, e con quanto di seguito, ovvero relativamente a:
 1. **Grossetofiere S.p.A.**, il mantenimento della partecipazione con le seguenti azioni di razionalizzazione, prevedendone l'attuazione entro la data del 30/06/2022, attuazione di provvedimenti volti a ricostituire gradualmente gli equilibri di bilancio, presentazione di una relazione che illustri esaurientemente i contenuti e le azioni che si intende mettere in campo, nonché segnalazione di eventuali fattori di rischio al perseguimento degli obiettivi; invio di una informativa sulla situazione finanziaria con riferimento agli obblighi contrattuali del finanziamento bancario e del programma di investimenti; presentazione dell'aggiornamento del piano industriale di valorizzazione e risanamento aziendale che dimostri un cambio di strategia nella gestione della Società; riduzione del numero dei componenti degli organi sociali e contenimento dei costi di funzionamento con conseguente ripianamento delle perdite di esercizio;
 2. **RAMA S.p.A.**, per consentire alla Società di massimizzare gli effetti delle operazioni societarie già avviate, valorizzare la struttura patrimoniale e proseguire, in linea con quanto previsto nel piano industriale, nel piano di rientro dei debiti, il mantenimento della partecipazione societaria senza avviare qualsiasi azione di recesso dalla società con le seguenti azioni di razionalizzazione relazione al Socio Comune entro il 30/06/2022 contenimento dei costi di funzionamento mediante riduzione dei costi degli organi sociali aggiornamento e cronoprogramma del Piano ristrutturazione stragiudiziale del debito bancario 2017-2021 redatto nel 2017 ed asseverato anche dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Grosseto nel mese di maggio del 2018.
 3. **Marina di San Rocco S.p.A.** che, trattandosi di una società rientrante nella fattispecie per la quale trova applicazione il comma 5 ter all'art. 24 del T.U.S.P. introdotto con l'art. 16, comma 3 bis, del D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n. 106, si potrà procedere con l'azione entro il 31/12/2022.
 4. **Grosseto Sviluppo S.p.A.** oggi Grosseto Sviluppo s.r.l. in liquidazione (atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T), confermare la procedura di liquidazione della società.
 5. **Co.s.ec.a. s.r.l.** in liquidazione, confermare la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, con la conseguente completa liquidazione della società e sua cessazione.

CONSIDERATO che riguardo a tali misure indicate dal Consiglio Comunale con l'atto n. 129/2021 si sono espletate le seguenti attività a cura del Comune e delle società interessate:

- sono state richieste relazioni specifiche sia alla società Grosseto Fiere Spa che alla società RAMA Spa con note pec rispettivamente Prot. n. 0081175/2022 del 08/06/2022 e Prot. n. 0081209/2022 del 08/06/2022; cui sono seguite le relazioni per razionalizzazione periodica di Grossetofiere s.p.a. con Prot. n. 0081665/2022 del 09/06/2022 e di R.A.M.A. s.p.a. con Prot. n. 0083376/2022 del 13/06/2022
- a tale riguardo per la società GROSSETO FIERE Spa, la stessa ha prodotto con pec la seguente risposta in sunto, che vi era in itinere la organizzazione di eventi e una vendita immobiliare con riflessi positivi sull'andamento della società per il 2022;
- a tale riguardo per la società RAMA Spa, la stessa ha prodotto con pec la seguente risposta in sunto, che è stata delineata una nuova mission, è stata ricapitalizzata la società ed è stato eliminato gran parte del contenzioso con banche per debiti accumulati; quindi già dall'ultimo periodo del 2021, dopo il passaggio del servizio e le cessioni immobiliari dei beni essenziali al TPL, Rama ha iniziato a erogare servizi amministrativi verso le società del gruppo attraverso l'assunzione di due persone.

RICHIAMATI

- il Decreto Legge n. 73/2021 art. 16 comma 2 bis convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021 che ha aggiunto all'articolo 24 del T.U.S.P., il comma 5ter, pertanto si richiamano i comma 5bis e ter del suddetto art. 24 che stabiliscono quanto segue "*5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione. ((5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019))*
- il D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n. 106, che con l'art. 16, comma 3 bis, ha inserito il comma 5 ter all'art. 24 del T.U.S.P. stabilendo che le disposizioni di cui al citato comma 5 bis dell'art. 24 del T.U.S.P. si applicano anche per il 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2018/2020;

CONSIDERATO pertanto che non si è proceduto alla alienazione delle quote in società Marina di San Rocco nell'anno 2022, in quanto la società è sempre in maggior utile, quindi in applicazione del comma 5 ter all'art. 24 del T.U.S.P. introdotto con l'art. 16, comma 3 bis, del D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n. 106, mentre si potrà procedere con l'azione entro il 31/12/2023, ove non vi siano normative che ne consentano il mantenimento;

DATO ATTO che riguardo a Polo Universitario Grossetano s.c.a.r.l., il Consiglio comunale con atto n. 139 del 27/10/2017 aveva concluso il processo di trasformazione della società Polo universitario grossetano società consortile a.r.l., in un nuovo organismo di Fondazione di Partecipazione secondo le modalità previste dagli artt. 2500 sexies e 2500 septies del codice civile e che il processo fondativo si era concluso con la trasformazione della società "Polo universitario grossetano società consortile a.r.l." in "Fondazione Polo Universitario Grossetano Ente del Terzo

Settore” (in forma abbreviata "Fondazione Polo Universitario Grossetano ETS"), come da Statuto repertorio n. 30124, raccolta n. 9530, registrato ad Orbetello, in data 21 dicembre 2017 al n. 1294 serie 1T;

PRESO ATTO che non si rilevano discordanze tra gli esiti della ricognizione straordinaria (ex art. 24 TUSP) approvata con atto consiliare n. 119 del 29/09/2017 e quelli degli esiti della revisione periodica (ex art. 20 T.U.S.P.) alla data del 31/12/2017 approvato con atto n. 170/2018, della revisione periodica alla data del 31/12/2018 approvato con atto n. 137/2019, della revisione periodica alla data del 31/12/2019 (ex art. 20 T.U.S.P.) approvato con deliberazione n. 130 del 21/12/2020 e con la successiva deliberazione n. 129 del 29/12/2021;

RILEVATO che:

- la citata deliberazione del Consiglio n. 130 del 21/12/2020, con i relativi allegati, è stata inviata alla Sezione Regionale competente della Corte dei Conti in data 28/12/2020 al prot. 0166899, e successivo invio alla medesima Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 10/09/2021 prot. 0119868;
- la citata deliberazione n. 129 del del 29/12/2021 è stata inviata alla Sezione Regionale competente della Corte dei Conti con nota prot. 178929 del 31/12/2021;

PRESO ATTO che è stato intrapreso un processo di confronto con le società e gli enti controllati, cui è conseguito:

- la indicazione degli obiettivi specifici per l'anno 2022 con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 24/05/2022 “Definizione degli obiettivi da assegnare alle società e organismi controllati per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 13 del regolamento per il controllo in enti partecipati e società non quotate del Comune di Grosseto e dell'art.19 del testo unico d.lgs. n. 175/2016”, a fronte della deliberazione consiliare del DUP di indirizzo strategico con atto n. 17 del 07/03/2022; nella suddetta deliberazione della Giunta sono stati indicati gli obiettivi specifici annuali per l'anno 2022 alle società/enti controllati, tenendo conto delle relazioni previsionali già da essi approvate per l'anno, ma indicando parametri per il monitoraggio e per altri obiettivi assunti in modo concertato, tale deliberazione è stata debitamente pubblicata in Amministrazione Trasparente ed anche nei siti dei vari soggetti interessati;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 329 del 08/09/2022 la “Individuazione enti e società rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e nel perimetro di consolidamento per il bilancio consolidato del Comune - esercizio 2021 si è proceduto alla individuazione di tali enti/società e conseguentemente con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 100 del 27/09/2021 “Approvazione bilancio consolidato 2020 del Gruppo Comune di Grosseto ai sensi dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000.” sono state recepite tali indicazioni su gli enti e società che partecipano al Bilancio consolidato del Comune di Grosseto con precisazioni riguardo anche alla Istituzione Le Mura;
- la previsione strategica per enti e società controllate per il triennio 2023/2025, ricomprendendo anche indicatori per il monitoraggio e controllo sulle spese di gestione e del personale, sia con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/07/2022 “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025: Approvazione” sia successivamente sulla base di “format” per elaborazione “omogenea” delle previsioni triennali da parte di soggetti e società partecipate in un modello contenente i vari punti indicati dal regolamento per la previsione degli indirizzi, con invio ai componenti della commissione consiliare competente; tali relazioni nel formato suddetto giacciono in atti all'ente Comune socio come: Relazioni previsionali 2023-2025 di cui all'art. 14 del

CONSIDERATO che:

- sulla base di un atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in merito alla precisazione della definizione di "società a controllo pubblico" ai sensi e per gli effetti di cui al T.U.S.P., la nozione di "società a controllo pubblico", come risultante dall'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1 let. b) e m), del D. Lgs. n. 175/2016, si applica allorché una amministrazione pubblica disponga di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero eserciti un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;
- sulla nozione di società a partecipazione pubblica di diritto singolare è necessario fare riferimento all'atto di orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/11/2019, ai fini della quale applicazione l'art. 1, comma 4 lett. a), del T.U.S. P. fa salve "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse";

CONSIDERATO quanto indicato nella relazione tecnica del Dirigente del Settore competente in materia di partecipazioni societarie, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, compilata nelle parti di rilievo riguardo alla revisione periodica, contenente i principali riferimenti sull'attività svolta e l'andamento finanziario delle singole società partecipate oggetto del processo di ricognizione, i dettagli delle operazioni previste dal piano e da porre in essere in relazione al loro mantenimento ovvero alla razionalizzazione, nonché le informazioni sulle azioni poste in essere in attuazione del piano di revisione ordinaria al 31/12/2021, approvato con la citata deliberazione n. 129 approvata nella seduta del 29/12/2021;

VISTE: - la proposta di "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Grosseto al 31/12/2021" (**allegato "A"**, parte integrante e sostanziale), redatta con riferimento alle Linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, e presentata dall'organo esecutivo; - la Relazione tecnica relativa al piano di razionalizzazione della ricognizione delle partecipazioni del Comune di Grosseto al 31/12/2021 (**allegato "B"**, parte integrante e sostanziale); - "Attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie " (**allegato "C"**, parte integrante e sostanziale), ritenuto pertanto di prendere in esame e valutare come congrue ed esaurienti tali relazioni e attuazione del piano;

DATO ATTO, pertanto, che:

- il piano di revisione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2021 deve tener conto che la norma di deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019, pur rimanendo fermo che permane l'obbligo di sottoporre anche tali partecipazioni alle diverse misure di razionalizzazione eventualmente applicabili;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T.U.S.P.), di concerto con la Corte dei Conti, ha pubblicato un documento che fornisce gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 del D.L. n. 90/2014, proponendo anche il formato dei documenti ed il contenuto minimo di informazioni da inserire;
- quanto alla partecipazione detenuta da Comune di Grosseto in Marina di San Rocco S.p.A. è opportuno autorizzare la procedura di alienazione, tramite procedimento ad evidenza pubblica, ove se ne ravvisi l'opportunità nel 2023 rispetto alla normativa in vigore;

TENUTO conto:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'Ente, degli obiettivi politico-amministrativi e delle strategie dell'Amministrazione Comunale nel settore delle partecipazioni locali, nonché delle analisi contenute nell'allegata Relazione tecnica ;

- e del fatto che non vi sono partecipazioni che siano detenute dal Comune di Grosseto indirettamente tramite le partecipazioni societarie di cui l'Ente ha il controllo;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi da parte delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di funzionamento, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che l'odierno piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie si inserisce nel solco già tracciato da precedenti disposizioni normative e da conseguenti provvedimenti attuativi, tutti volti alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche;

PRESO ATTO:

- delle Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, emanate congiuntamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti; - degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” con cui il Ministero dell'Economia e Finanze e la Corte dei Conti hanno approvato uno schema di piano di revisione ordinaria contenente le informazioni minime necessarie che gli enti locali devono inserire nel piano di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

- dell'aggiornamento delle “Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art. 20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016)” pubblicato il 04/11/2022 dal Dipartimento del Tesoro sul proprio sito internet;

VALUTATO necessario, per le motivazioni e con le modalità e tempi esposti negli **allegati "A", "B" e "C"** porre in essere le misure di riordino e razionalizzazione, comunque denominate, descritte dettagliatamente nei documenti suddetti;

RITENUTO quindi di approvare la suddetta proposta di razionalizzazione delle partecipazioni, avendone ravvisata la coerenza con le disposizioni normative e con gli obiettivi politico-amministrativi dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che la scelta della modalità operativa di alienazione delle partecipazioni rientra nell'alveo delle facoltà riservate al Comune, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;

RICORDATO che le previsioni del presente piano sono soggette a revisione in occasione dei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, cui si procederà *in primis* nel 2023 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022, così come previsto dall'art. 26, comma 11, dello stesso D.Lgs. 175/2016;

RILEVATA la propria competenza a deliberare in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 7, comma 1, lett. c), e dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;

VISTI:

- l'allegato parere tecnico e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Coordinamento e Indirizzo e del Dirigente del Settore Programmazione Economica;

- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia;
per quanto in narrativa esposto e motivato e per gli allegati presenti in atti

DELIBERA

1) di approvare il "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie al 31/12/2021" (**allegato "A"**, parte integrante e sostanziale), ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 redatta con riferimento alle Linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti; - di approvare la Relazione tecnica relativa al piano di razionalizzazione della ricognizione delle partecipazioni del Comune di Grosseto al 31/12/2021 (**allegato "B"**, parte integrante e sostanziale); - di approvare l'"Attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie" (**allegato "C"**, parte integrante e sostanziale);

2) Di stabilire relativamente a Grossetofiere s.p.a., come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, il mantenimento della partecipazione con le seguenti azioni di razionalizzazione, prevedendone l'attuazione entro la data del 30/06/2023:

a) Indizione Assemblea dei Soci per indicazione nuovi obiettivi strategici alla società quali:

- Implementazione nuove attività per turismo lento, e-bike nella fiera Game fair e agricoltura 4.0 nella fiera del Madonnino;

- iniziative di promozione del territorio sia come distretto agricolo e biologico sia come attrattiva turistica con ulteriori eventi che coinvolgano imprese ed anche soggetti pubblici del territorio e svolgimento di attività collaterali e servizi specifici;

b) presentazione di una relazione sulla programmazione relativa alla nuova mission e alle azioni messe in campo con cronoprogramma, nonché segnalazione di eventuali fattori di rischio al perseguimento degli obiettivi strategici di cui al punto a), con presentazione dell'aggiornamento del piano industriale;

c) invio informativa sulla situazione finanziaria con programma degli investimenti e disinvestimenti;

d) contenimento dei costi di funzionamento, in particolare per tutti quei costi non essenziali quali consulenze, consumi energetici, ecc; tutto ciò, naturalmente, nel rispetto dell'ordinamento e dell'attuale fase storica caratterizzata da un fisiologico aumento dei costi energetici e dal costo delle materie prime;

e) riduzione del numero dei componenti degli organi sociali;

3) Di stabilire relativamente a RAMA S.p.A., come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, il mantenimento della partecipazione societaria senza avviare qualsiasi azione di recesso dalla società con le seguenti azioni di razionalizzazione, ovvero relazionare al Socio Comune entro il 30/06/2023 le attività avviate ed i progetti in itinere secondo la nuova mission dell'azienda;

4) Di confermare per Marina di San Rocco S.p.A., come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, che con determinazione n. 2441/2018 era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria; che, trattandosi di una società che rientra nella fattispecie per la quale trova applicazione il comma 5 ter all'art. 24 del T.U.S.P. introdotto con l'art. 16, comma 3 bis, del D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n. 106, si potrà procedere con l'azione entro il 31/12/2023, ove non vi siano normative che ne consentano ulteriormente il mantenimento;

5) Di confermare per Grosseto Sviluppo S.p.A. oggi Grosseto Sviluppo s.r.l. in liquidazione (atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T), come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, la procedura di liquidazione della società;

6) Di confermare per Co.s.ec.a. s.r.l. in liquidazione, come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, con la conseguente completa liquidazione della società e della sua cessazione.

7) Di prendere atto che non si rilevano discordanze tra gli esiti della ricognizione straordinaria (ex art. 24 TUSP) approvata con atto consiliare n. 119 del 29/09/2017 e quelli degli esiti della revisione periodica (ex art. 20 T.U.S.P.) alla data del 31/12/2017 approvato con atto n. 170/2018, della revisione periodica alla data del 31/12/2018 approvato con atto n. 137/2019, della revisione periodica alla data del 31/12/2019 (ex art. 20 T.U.S.P.) approvato con delibera n. 130 del 21/12/2020 e della revisione periodica alla data del 31/12/2020 (ex art. 20 T.U.S.P.) approvato con deliberazione n. 129 del 23/12/2021;

8) di comunicare il presente atto alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, con le modalità indicate dell'art. 24, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 175/2016 entro il 31/12/2022;

9) di comunicare il presente atto, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 Decreto correttivo, alla Struttura di monitoraggio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, nella piattaforma dedicata dallo stesso;

10) Di dare mandato al Dirigente del Settore Coordinamento e Indirizzo di provvedere ai connessi e conseguenti adempimenti stabiliti dalla normativa in premessa richiamata e dal presente atto, nonché di trasmettere ai legali rappresentanti delle Società partecipate dal Comune di Grosseto delle stesse la presente deliberazione, affinché si provveda a quanto in essa contenuto;

11) Di dare atto la responsabilità del trattamento dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679) e del Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE approvato con deliberazione G.C. n. 169 del 24/05/2021, e deliberazione G.C.n. 226 del 21/06/2022 di approvazione del nuovo registro unico dei trattamenti, per le prestazioni, i servizi e le attività contrattuali connesse alle funzioni assegnate al Servizio Contratti e Trasparenza è conferita con disposizione Sindacale in data 21/11/2022 n. 197, al Dirigente del Settore Coordinamento e Indirizzo;

12) Di pubblicare il presente atto sul Sito internet istituzionale del Comune di Grosseto nella sezione Amministrazione Trasparente, "Enti controllati";

13) Avverso al presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato;

14) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a norma del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., stante la necessità di dare tempestiva attuazione alle decisioni dell'assise consiliare e procedere all'invio della presente deliberazione con i relativi allegati alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana entro il 31/12/2022.

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare nella seduta del 19/12/202

(Il consigliere Serra dichiara di non partecipare alla trattazione del presente argomento ed esce dall'aula).

Si riporta il verbale sintetico della seduta, integralmente presente agli atti in forma di registrazione audio/video.

Relaziona l'assessore Rossi.

Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Cerboni, Bartolini, Vitale, di nuovo Bartolini (per richiesta di un chiarimento), Vasellini, Gori e Buggiani.

Replica l'assessore Rossi.

Aperte le dichiarazioni di voto, interviene il consigliere Bartolini, cui segue un intervento del Sindaco. Il consigliere Bartolini chiede nuovamente la parola per fatto personale in replica a quanto dichiarato dal Sindaco. Il Presidente del Consiglio chiede il parere del Segretario Generale per il quale, già iniziata la fase delle dichiarazioni di voto, sono stati attribuiti dalle diverse parti politiche a quelle contrapposte comportamenti scorretti, e pertanto invita i consiglieri a riportare gli interventi nell'alveo delle dichiarazioni di voto.

Intervengono, a seguire, il consigliere Cerboni (che chiede se l'intervento del Sindaco sia stato ammissibile, dal momento che è stato fatto dopo l'apertura delle dichiarazioni di voto), il consigliere Culicchi (che chiede che venga riunita una Conferenza dei Capigruppo in merito al corretto ordine degli interventi), il Presidente Turbanti (che in accoglimento della richiesta di Culicchi, asserisce che nella prossima Conferenza dei Capigruppo sarà trattato l'argomento), il Segretario Generale (in merito a quanto recita il regolamento del Consiglio circa gli interventi in discussione e per dichiarazione di voto). Riprendono gli interventi con le dichiarazioni di voto dei consiglieri Gori e Del Santo.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata con 16 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Baldi, Bartalucci_GM, Bragaglia, Cerboni, Ciucchi, Gabbrielli, Guidoni, Manzo, Minacci, Pacella Pepi, Pieraccini, Turbanti, Vasellini e Vitale) e 7 contrari (Bartolini, Buggiani, Culicchi, Del Santo, Gori, Pizzuti e Rosini), espressi dai consiglieri presenti.

(Esce la consiglieria Minacci e rientrano le consigliere Gaviano e Vanelli)

Dopodichè

IL CONSIGLIO

con 17 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Baldi, Bartalucci_GM, Bragaglia, Cerboni, Ciucchi, Gabbrielli, Gaviano, Guidoni, Manzo, Pacella Pepi, Pieraccini, Turbanti, Vanelli, Vasellini e Vitale) e 7 contrari (Bartolini, Buggiani, Culicchi, Del Santo, Gori, Pizzuti e Rosini), espressi dai consiglieri presenti.

DELIBERA ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
Fausto Turbanti

Il Segretario Generale
Dott. Simone Cucinotta

(atto sottoscritto digitalmente)